



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 12 del 11 luglio 2018
concernente
Modificazioni alla legge provinciale sulla pesca 1978

RELAZIONE FINANZIARIA

Art. 1

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 2

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 5 bis della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 5 bis 1 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario, trattandosi di azioni che già vengono svolte da Fondazione E.

Mach, attraverso l'Accademia Foreste e Fauna del Trentino, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio derivanti dagli specifici accordi di programma.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario; trattandosi di protocolli la cui finalità è unicamente quella di definire modalità partecipative e di coinvolgimento delle associazioni di secondo grado a specifiche attività amministrative provinciali, dalla relativa sottoscrizione non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 7

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario

Art. 8

Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

La modifica all'articolo 7 ridefinisce la composizione del vigente comitato provinciale della pesca. La nuova composizione potenzialmente potrebbe comportare a carico della Provincia un rimborso spese ulteriore rispetto a quelli già oggi erogati a titolo di compenso per i componenti del comitato (complessivamente, si passa dagli attuali 2 gettoni e 16 rimborsi spese a 2 gettoni e 17 rimborsi spese). Tuttavia l'entità dell'onere connesso a questo ulteriore rimborso spese, seppur limitata, è di difficile quantificazione. Tale spesa, che trova copertura nell'ambito del fondo per le spese discrezionali – comitati e commissioni (capitolo 905400-002 del bilancio provinciale – missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), dovrà essere assunta nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 11

Abrogazione dell'articolo 10 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario

Art. 12

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 15

Abrogazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. L'articolo 14 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 17

Inserimento dell'articolo 14 bis della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera alcun impatto finanziario.

La modifica all'articolo 15 ha la finalità di esplicitare e codificare in legge le tipologie di contributo già applicate in Provincia (da ultimo con del. G.P. n. 1662 del 13 ottobre 2017). I contributi di cui ai commi 1 e 2, ricomprensenti sia la valorizzazione che la gestione della pesca, sono già attualmente concessi in base al previgente articolo 15 ed imputati rispettivamente sul bilancio provinciale al capitolo 805120 (missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 2 - Caccia e pesca, titolo 1 - spese correnti) ed al capitolo 805650 (missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, titolo 2 - Spese in conto capitale). Analogamente per quanto riguarda i contributi di cui al comma 3 riferiti ai costi per la realizzazione di pubblicazioni e imputati al capitolo 805120 del

bilancio provinciale.

Anche per la maggiorazione della percentuale di contributo fino al 90%, prevista in favore delle associazioni confinanti che si accorpano (comma 4), essa potrà essere concessa nei limiti delle risorse stanziare sui competenti capitoli del bilancio provinciale (capitoli 805120 e 805650).

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Art. 20

Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.

Il ruolo della Provincia è quello di definire le dotazioni minime di vestiario ed equipaggiamento, il cui acquisto rimane in capo alle Associazioni.

La Provincia inoltre già ora organizza corsi di aggiornamento anche per i guarda pesca e la previsione non introduce alcuna nuova spesa.

Art. 21

Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Genera un eventuale impatto finanziario con riferimento alle possibili maggiori entrate nella misura corrispondente all'importo delle sanzioni amministrative e accessorie che saranno irrogate in materia di contrasto al bracconaggio ittico.

Art. 22

Inserimento dell'articolo 26 bis della legge provinciale sulla pesca 1978

Impatto finanziario

Non genera impatto finanziario.